

**CODICI
COORDINATI**



Maurizio Santise

CODICE CIVILE

**Appendice di integrazione
e aggiornamento**

2022



G. Giappichelli Editore

AGGIORNAMENTO
CODICE CIVILE

Costituzione della Repubblica Italiana

(Estratto, artt. 9, 41, 58)

Art. 9. – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 1, l. cost. 11/2/2022, n. 1. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, della medesima legge, la legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui al presente articolo, come modificato dalla l. cost. n. 1, cit., si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Art. 41. – L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o

in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, (1) alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali (2).

(1) Le parole «alla salute, all'ambiente,» sono state inserite dopo la parola: «danno» dall'art. 2, co. 1, lett. a), l. cost. 11/2/2022, n. 1.

(2) Le parole «e ambientali», sono state aggiunte dall'art. 2, co. 1, lett. b), l. cost. 11/2/2022, n. 1.

Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto (1).

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

(1) Le parole «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono state soppresse dall'art. 1 l. cost. 18/10/2021, n. 1.

PARTE I

CODICE CIVILE

R.d. 16 marzo 1942, n. 262

(G.U. 4 aprile 1942, n. 79 e 79 bis, ed. straord.)

Approvazione del testo del Codice civile

(Estratto, artt. 263, 300, 403, 1696, 1737, 1739, 1741, 2361, 2383, 2423 ter, 2435 bis, 2435 ter, 2475, 2508 bis, 2761)

263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (1). – [I] Il riconoscimento [250] può essere impugnato [268] per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento (2), da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse [100 CPC].

[II] L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio [248, 249, 2934²].

[III] L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita [254]. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza [244^{2e3}]; nello

stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre [244¹]. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento [244⁴] (3).

[IV] L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.

→ CC. 1865 – art. 188.

(1) Articolo così sostituito, a decorrere dal 7/2/2014, dall'art. 28 del d.lg. 28/12/2013, n. 154, cit. Il testo previgente disponeva: «[I] Il riconoscimento può essere impugnato per

difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. [II] L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione. [III] L'azione è imprescrittibile».

(2) V., in merito ad una ipotesi in cui è vietata l'impugnazione prevista dal presente articolo, l'art. 9 della l. 19/2/2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, già citato nella nota (2) *sub* art. 243-bis.

(3) La Corte costituzionale, con sent. n. 133 depositata il 25/6/2021 (in G.U. n. 26 del 30/6/2021), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, co. 3, c.c., come modificato dall'art. 28, co. 1, d.l.g. 28/12/2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10/12/2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.

300. Diritti e doveri dell'adottato. – [I] L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine [315 ss.], salve le eccezioni stabilite dalla legge [87^{n. 6, 9}].

[II] L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge [87^{n. 6, 9}, 433, 436, 468, 567] (1).

➔ CC. 1865 – art. 212.

(1) V. art. 55 della l. 4/5/1983, n. 184, cit.

• La Corte cost. 28/3/2022, n. 79, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della l. 4/5/1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio al presente comma, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

403. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori. – [I] Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere (1), la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

[II] La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore (2).

[III] Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti (2).

[IV] Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria (2).

[V] All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto (2).

[VI] Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria (2).

[VII] Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo (2).

[VIII] Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore (2).

[IX] Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare (2).

(1) Le parole «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere» sono state sostituite alle parole «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui,» dall'art. 1, co. 27, lett. a), l. 26/11/2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 27, lett. b), l. 26/11/2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.

1696. Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate (1). – [I] Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

[II] Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

[III] Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

[IV] Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

[V] Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

(1) Articolo, così sostituito, dall'art. 30-bis, co. 1, lett. a), d.l. 6/11/2021, n. 152, conv. con modif. in l. 29/12/2021, n. 233. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 10, co. 1, d.lg. 21/11/2005, n. 286, era il seguente: «Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria. – Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna – Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali. – La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili – Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni».

1737. Nozione (1). – [I] Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

(1) Articolo, così sostituito, dall'art. 30-bis, co. 1, lett. b), d.l. 6/11/2021, n. 152, conv. con modif. in l. 29/12/2021, n. 233. Il testo dell'articolo, era il seguente: «Nozione. – Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie».

1739. Obblighi dello spedizioniere (1). – [I] Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

[II] Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

(1) Articolo, così sostituito, dall'art. 30-bis, co. 1, lett. c), d.l. 6/11/2021, n. 152, conv. con modif. in l. 29/12/2021, n. 233. Il testo dell'articolo, era il seguente: «Obblighi dello spedizioniere. – Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo. – Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite. – I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario».

1741. Spedizioniere vettore (1). [I] Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

[II] Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696.

(1) Articolo, così sostituito, dall'art. 30-bis, co. 1, lett. d), d.l. 6/11/2021, n. 152, conv. con modif. in l. 29/12/2021, n. 233. Il testo dell'articolo, era il seguente: «Spedizioniere vettore. – Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore».

2361. Partecipazioni (1). – [I] L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

[II] L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato (2).

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 del d.lg. 17/1/2003, n. 6, con effetto dal 1°/1/2004. La legge ha modificato l'intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg. 6/2/2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6.

(2) Le parole «, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato» sono state aggiunte, in fine, dall'art. 24, co. 2, lett. d), l. 23/12/2021, n. 238.

2383. Nomina e revoca degli amministratori (1). – [I] La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea (2).

[II] Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

[III] Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa [2400², 2409-duodecies³].

[IV] Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente [2409-undecies¹, 2475²].

[V] Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza [2409-undecies¹, 2409-noviesdecies¹, 2475²].

(1) V. nota al Capo V.

(2) Comma modificato dall'art. 6, co. 2, d.lg. 8/11/2021, n. 183 che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo «La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.».

2423 ter. Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico. – [I] Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

[II] Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo

caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

[III] Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

[IV] Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

[V] Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

[VI] Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione (1).

(1) Il periodo «Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione» è stato aggiunto, in fine, dall'art. 24, co. 2, lett. a), l. 23/12/2021, n. 238.

2435 bis. Bilancio in forma abbreviata. – [I] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (1), possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro (2);

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro (3);

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

[II] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (4).

[III] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d) (5).

[...] (6).

[IV] Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e

6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1) (7).

[V] Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione (8).

[VI] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

[VII] Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (9).

[VIII] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

(1) V. Avviso di rettifica in G.U. 4/7/2003, n. 153.

(2) Le parole «3.650.000 euro» sono state sostituite alle parole «3.125.000 euro» e le parole «7.300.000 euro» sono state sostituite alle parole «6.250.000 euro» dall'art. 1^o del d.l.g. 7/11/2006, n. 285. Successivamente l'art. 1 del d.l.g. 3/11/2008 n. 173 ha sostituito le parole «4.400.000 euro» alle parole «3.650.000 euro» e le parole «8.800.000 euro» alle parole «7.300.000 euro».

(3) Le parole «3.650.000 euro» sono state sostituite alle parole «3.125.000 euro» e le parole «7.300.000 euro» sono state sostituite alle parole «6.250.000 euro» dall'art. 1^o del d.l.g. 7/11/2006, n. 285. Successivamente l'art. 1 del d.l.g. 3/11/2008 n. 173 ha sostituito le parole «4.400.000 euro» alle parole «3.650.000 euro» e le parole «8.800.000 euro» alle parole «7.300.000 euro».

(4) L'art. 6 del d.l.g. 18/8/2015, n. 139, ha soppresso le parole: «dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;» sono sopprese e dopo le parole: «esigibili oltre l'esercizio successivo.» ha aggiunto le parole: «Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario». Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(5) L'art. 6 del d.l.g. n. 139/2015, cit., ha inserito, dopo le parole: «voci D18(a), D18(b), D18(c)», le parole: «, D18(d)» e dopo le parole: «voci D19(a), D19(b), D19(c)» sono inserite le seguenti: «, D19(d)».

(6) Seguiva un comma, abrogato dall'art. 6 del d.l.g. n. 139/2015, cit. Il testo era il seguente: «Nel conto economico

del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti».

(7) Le parole: «, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter,» sono state sostituite alle parole: «e quinto comma dell'articolo 2423-ter,» dall'art. 24, co. 2, lett. c) l. 23/12/2021, n. 238. Il comma era stato precedentemente sostituito dall'art. 6 del d.l.g. n. 139/2015, cit. Il testo previgente era il seguente: «Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio». Tale testo era stato modificato dall'art. 2 del d.l.g. 30/12/2003, n. 394 che aveva inserito le parole: «e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis».

(8) Comma aggiunto dall'art. 1 del d.l.g. 3/11/2008 n. 173. L'art. 6 del d.l.g. n. 139/2015, cit. ha sostituito alle parole «limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter» con le parole: «con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione».

(9) Comma inserito dall'art. 6 del d.l.g. n. 139/2015.

Sezione III

Dell'amministrazione della società e dei controlli

2435 ter. Bilancio delle micro-imprese (1). – [I] Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

[II] Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

1) del rendiconto finanziario;

2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);

3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

[III] Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

[IV] Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

[V] Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni

previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 6 del d.lg. 18/8/2015, n. 139. Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 1°/1/2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(2) Comma aggiunto dall'art. 24, co. 2, lett. c), l. 23/12/2021, n. 238.

2475. Amministrazione della società. – [I] L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. Si applica l'articolo 2382 (1).

[II] All'atto di nomina degli amministratori si applicano il primo (2), quarto e quinto comma dell'articolo 2383.

[III] Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione [2380-bis]. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

[IV] Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

[V] La redazione del progetto di bilancio [2423] e dei progetti di fusione [2501-ter] o scissione [2506-bis], nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo [2381]. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381 (3).

(1) Comma così sostituito dall'art. 377, co. 4, d.lg. 12/1/2019, n. 14; la precedente formulazione prevedeva che «Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479». Periodo modificato dall'art. 6, co. 1, lett. a), d.lg. 8/11/2021, n. 183 e poi Comma sostituito dall'art. 40, co. 4, d.lg. 26/10/2020, n. 147. Ai sensi dell'art. 42, co. 1, del citato decreto la presente disposizione entra in vigore il 20/11/2020. Il testo del comma, come da ultimo sostituito dall'art. 377, co. 4, d.lg. 12/1/2019, n. 14, era il seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479». Tale modifica, ai sensi dell'art. 389, co. 2, d.lg. n. 14, cit., entrava in vigore il trentesimo

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Il testo del comma precedentemente alla sostituzione era il seguente: «Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479».

(2) L'art. 6, co. 1, lett. b), d.lg. 8/11/2021, n. 183 ha aggiunto la parola «primo,» dopo le parole «si applicano il».

(3) Le parole da «Si applica» a «2381» sono state introdotte dall'art. 375, co. 5, d.lg. 12/1/2019, n. 14.

2508 bis. Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea (1). –

[I] L'atto istitutivo di sedi secondarie nel territorio dello Stato da parte di società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, con l'indicazione dei relativi poteri, sono depositati, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, presso un notaio esercente in Italia con le modalità disciplinate dagli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, anche con le modalità in videoconferenza di cui alle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Gli atti da depositare, ai fini della procedura di cui al periodo precedente, sono contenuti in duplicati informatici o copie informatiche rilasciate dal competente registro delle imprese delle quali è garantita, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la provenienza dal medesimo registro e la conformità ai corrispondenti documenti o informazioni nello stesso iscritti. Il notaio può richiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identità dei richiedenti o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società.

[II] Ai fini della registrazione delle sedi secondarie di cui al primo comma, sono forniti i seguenti dati:

- a) l'indirizzo della sede secondaria;
- b) l'attività della sede secondaria;
- c) il registro di iscrizione della società;
- d) il numero di iscrizione della società nel registro di cui al punto c);
- e) la denominazione della società;
- f) la forma legale della società;
- g) l'ampiezza dei poteri dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria;
- h) gli estremi dell'atto costitutivo e, eventualmente, dello statuto ove presente come documento separato;
- i) i dati personali dei legali rappresentanti della società;
- l) i dati personali dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria;
- m) l'eventuale stato di liquidazione della società, i dati personali dei liquidatori e i poteri agli stessi conferiti, nonché l'eventuale conclusione della procedura di liquidazione;
- n) la pendenza di una procedura di insolvenza o di altra procedura di ristrutturazione aziendale connessa a crisi aziendale della società;

o) la data di chiusura della sede secondaria.

[III] Ai medesimi fini di cui al secondo comma, sono altresì depositati:

a) la nomina, la cessazione o la revoca dei liquidatori;
b) la nomina, la cessazione o la revoca dei legali rappresentanti della società;

c) la nomina, la cessazione o la revoca dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria;

d) l'ultimo bilancio di esercizio della società;

e) l'atto costitutivo e lo statuto, ove presente come documento separato, della società, e le relative modifiche;

f) una dichiarazione resa dai soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

[IV] La capacità di agire dei richiedenti e il loro potere di rappresentare la società sono verificate, mediante il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, dalle risultanze del registro delle imprese in cui è iscritta la società. Nel caso di indisponibilità del sistema di interconnessione, è utilizzato un certificato rilasciato dal competente registro da non oltre sei mesi. Se il potere rappresentativo deriva da una procura e questa non è acquisibile tramite il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, la procura è consegnata in originale al notaio.

[V] Se la registrazione della sede secondaria non può essere completata nel termine di dieci giorni dal momento della presentazione dei documenti e delle informazioni di cui al secondo, terzo e quarto comma, l'ufficio del registro delle imprese comunica ai richiedenti i motivi del ritardo.

[VI] Gli atti di cui al terzo comma e i documenti di cui al quarto comma redatti in una lingua straniera sono accompagnati dalla traduzione giurata.

[VII] Gli uffici del registro delle imprese comunicano, tramite il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, ai registri delle imprese di altri Stati membri in cui sono registrate sedi secondarie di società di capitali regolate dalla legge italiana, le modifiche ai seguenti elementi:

a) denominazione della società;
b) sede legale della società;
c) numero di iscrizione della società nel registro;
d) forma legale della società;
e) legali rappresentanti, con specificazione se in forma congiunta o disgiunta, amministratori, componenti degli organi di controllo o di supervisione;
f) bilanci societari.

[VIII] Ove siano destinatari della comunicazione di

cui all'ottavo comma, in qualità di uffici di registrazione di una sede secondaria di società soggette alla legge di un altro Stato membro dell'Unione europea, gli uffici del registro delle imprese rilasciano attestazione di ricezione della comunicazione e provvedono senza ritardo all'iscrizione dei conseguenti aggiornamenti.

[IX] L'istanza con cui si richiede la registrazione della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del primo comma, è sottoscritta elettronicamente da un notaio esercente nel territorio dello Stato. Gli adempimenti pubblicitari successivi alla registrazione possono essere assolti mediante firma elettronica qualificata o firma digitale da un amministratore della società o dallo stabile preposto.

|| (1) Articolo inserito dall'art. 6, co. 3, d.lg. 8/11/2021, n. 183.

2761. Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario (1). –

[I] I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

[II] I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.

(1) Articolo, così sostituito, dall'art. 30-bis, co. 1, lett. e), d.l. 6/11/2021, n. 152, conv. con modif. in l. 29/12/2021, n. 233. Il testo dell'articolo, era il seguente: «Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario. – I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui. – I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. – I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. – Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756».

Disposizioni attuative transitorie al codice civile del 30 marzo 1942, n. 318

(Estratto, art. 38)

Art. 38. [I] Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario (1).

[II] Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni (2).

[III] Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

[IV] Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera

di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni (3).

(1) L'art. 1, co. 28, l. 26/11/2021, n. 206, ha sostituito l'attuale primo e secondo comma al precedente primo comma. Il testo del comma, così come modificato dall'art. 96, d.lg. 28/12/2013, n. 154, era il seguente: «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316, del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile». Ai sensi del comma 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.

(2) L'art. 1, co. 28, l. 26/11/2021, n. 206, ha sostituito l'attuale primo e secondo comma al precedente primo comma. Il testo del comma, così come modificato dall'art. 96, d.lg. 28/12/2013, n. 154, era il seguente: «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316, del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile». Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.

(3) L'articolo era stato sostituito dall'art. 3 della l. 20/12/2012, n. 219. Il testo era il seguente «[I]. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile. [II]. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. [III]. In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero. [IV]. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni». Precedentemente questo articolo era già stato sostituito dall'art. 221 dell' l. 19/5/1975, n. 151, mentre il primo comma era stato sostituito dall'art. 68 della l. 4/5/1983, n. 184.

PARTE II

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

R.d. 28 ottobre 1940, n. 1143

(G.U. 28 ottobre 1940, n. 253, S.O.)

Approvazione del Codice di procedura civile

(Estratto, artt. 26 bis, 78, 80, 543, 709 ter)

26 bis. Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti (1). – Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (2).

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

(1) Articolo inserito dall'art. 19^{1, lett. b)}, d.l. 12/9/2014, n. 132 conv., con modif., dalla l. 10/11/2014, n. 162; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 19^o del medesimo d.l. n. 132/2014.

(2) Le parole «il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» sono state sostituite alle parole «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» dall'art. 1, co. 29, l. 26/11/2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.

78. Curatore speciale. – Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica [11-13 CC.] o all'associazione non riconosciuta [36 ss. CC.] un curatore speciale [80] che li rappresenti o assista finché subentrino colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza [75, 762², 780 // 41, 356, 486 CC., 65 att. CC.].

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante [247, 320⁶, 347, 360², 1394, 1471 CC.].

Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni (1).

[IV] In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 30, l. 26/11/2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.

80. Provvedimento di nomina del curatore speciale. – L'istanza [121, 125] per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [, *al pretore*]* o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa (1).

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto [135]. Questo è comunicato [136] al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede,

che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina (2).

* Parole soppresse dal d.lg. 19/2/1998, n. 51.

(1) Comma modificato dall'art. 60 del d.lg. 19/2/1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247, co. 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 del l. 16/6/1998, n. 188, dal 2/6/1999.

• Periodo aggiunto dall'art. 1, co. 31, l. 26/11/2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 31, l. 26/11/2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.

Capo III

Dell'espropriazione presso terzi

Sezione I

Del pignoramento e dell'intervento

543. Forma del pignoramento. – Il pignoramento [492] di crediti del debitore verso terzi [545 // 2917 CC.] o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [513¹, 545, 619 // 1140, 1147, 1153, 1155, 1830, 2917 CC.], si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo [474] e del precetto [480];

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice [546];

3) la dichiarazione di residenza [43 CC.] o l'elezione di domicilio [47 CC.] nel comune in cui ha sede il tribunale competente [26, 28] nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione [548], il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione [549].

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve ri-

spettare il termine previsto nell'articolo 501.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario [59] consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione [163]. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo [168 // 71 att.], con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo [474] e del precetto [480], entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere [57] al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione [488]. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore [632 // 164 ter att.].

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento (1).

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento (1).

Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti [499] muniti di titolo esecutivo possono chiedere [486] l'assegnazione o la vendita delle cose mobili [501 ss. // 812³, 2919 ss., 2925 ss.] o l'assegnazione dei crediti [2928 CC.]. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione [485] del creditore e del debitore e provvede [487] a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma [615, 617].

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 32, l. 26/11/2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.

709 ter. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (1). – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale [147, 148 CC.] o delle modalità dell'affidamento [155, 155 bis CC.] è competente il giudice del procedimento in corso.

Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore (2).

A seguito del ricorso [125], il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni [2043 CC.], a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni viola-

zione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis (3);

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

(1) Articolo aggiunto dalla l. n. 54/2006.

(2) Comma così modificato dall'art. 95¹, lett. b), d.lg. 28/12/2013, n. 154, a decorrere dal 7/2/2014.

(3) Numero sostituito dall'art. 1, co. 33, l. 26/11/2021, n. 206. Il testo precedente era il seguente: «3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;». Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.

Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile R.d. 18 dicembre 1941, n. 1368

(G.U. 24 dicembre 1941, n. 302, S.O.)

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e Disposizioni transitorie (Estratto, artt. 13, 15)

Capo II

Dei consulenti tecnici del giudice

Sezione I

Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

13. Albo dei consulenti tecnici. – Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

15. Iscrizione nell'albo. – Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica

sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private (1).

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo.

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, co. 34, lett. b), l. 26/11/2021, n. 206.

La l. 26/11/2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, co. 37) che «Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

PARTE V

LEGGI COMPLEMENTARI

Sezione II

ASSICURAZIONE

D.lg. 7 settembre 2005, n. 209

(in S.O. n. 163 alla G.U. 13 ottobre 2005, n. 239)

Codice delle assicurazioni private (1)

(Estratto, artt. 14 bis, 46 bis, 59, 192, 193, 195, 195 bis, 207 octies, 208 ter, 217 ter)

(1) A norma dell'art. 1, co. 213, d.lg. 12/5/2015, n. 74, al presente decreto, le parole: «ISVAP», «Ministro delle attività produttive» e «Ministero delle attività produttive», ovunque presenti e non diversamente previsto dal citato art. 1, sono sostituite, rispettivamente, da: «IVASS» fatta eccezione per la lett. dd) del co. 1 dell'art. 1, «Ministero dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».

14 bis. Programma di attività (1). – 1. Il programma di attività di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni supportate da idonea documentazione riguardanti:

a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l'impresa si propone di garantire;

b) se l'impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti;

c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione;

d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo;

e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e dell'organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell'articolo 2, comma 3, i mezzi di cui l'impresa di assicurazione dispone per fornire l'assistenza promessa.

2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre esercizi sociali:

a) le previsioni di bilancio;

b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;

c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui alla

lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;

d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-bis, Sezione IV, e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I;

e) per quanto riguarda l'assicurazione danni, in aggiunta:

1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;

f) per quanto riguarda l'assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.

2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 12, d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(2) Comma aggiunto dall'art. 28, co. 1, lett. a), l. 23/12/2021, n. 238.

46 bis. Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali (1). – 1. L'impresa può essere autorizzata dall'IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità utilizzando un modello interno completo o uno o più modelli parziali, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

2. L'impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o più dei seguenti elementi:

a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui agli articoli 45-sexies e 45-septies;

b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies;

c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'impresa può applicare modelli parziali a tutta l'attività o solo ad uno o più settori di attività rilevanti.

4. L'impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i documenti necessari a comprovare che il modello interno soddisfa i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies.

5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies sono adeguati all'applicazione limitata del modello.

5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda (2).

6. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa della documentazione previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell'impresa ed in particolare della conformità del modello interno ai requisiti di cui ai commi 4 e 5.

7. In caso di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno, l'IVASS provvede con decisione motivata.

8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno, di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere all'impresa, con decisione motivata, di fornire una stima del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui, alla Sezione II del presente Capo.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, co. 53, d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(2) Comma inserito dall'art. 28, co. 1, lett. b), l. 23/12/2021, n. 238.

59. Requisiti e procedura. – 1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni (1):

a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di società

europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;

b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 66-sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore ad euro 1.200.000 (2);

c-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità previsto all'articolo 45-bis (3);

c-ter) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis (4);

d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme all'articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e); il programma descrive, altresì, il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti (5);

e) i titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68 (6);

e-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies (7);

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i responsabili delle funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'articolo 76 (8);

g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti (9).

2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito (10).

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscri-

zione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.

4. L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. L'impresa indica negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo (11).

5. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo (12).

5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:

1) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa è autorizzata;

2) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi (13).

(1) Alinea modificato dall'art. 1, co. 213, d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(2) Lettera modificata dall'art. 6, co. 2, d.lg. 29/2/2008, n. 56 e successivamente sostituita dall'art. 1, co. 70, lett. a), d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(3) Lettera inserita dall'art. 1, co. 70, lett. b), d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(4) Lettera inserita dall'art. 1, co. 70, lett. c), d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(5) Lettera sostituita dall'art. 1, co. 70, lett. d), d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(6) Lettera modificata dall'art. 4, co. 1, lett. c), d.lg. 27/1/2010, n. 21.

(7) Lettera inserita dall'art. 1, co. 70, lett. e), d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(8) Lettera modificata dall'art. 1, co. 70, lett. f), d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(9) Comma modificato dall'art. 1, co. 213, d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(10) Comma inserito dall'art. 28, co. 1, lett. c), l. 23/12/2021, n. 238.

(11) Comma modificato dall'art. 1, co. 70, lett. g), e co. 213, d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(12) Comma modificato dall'art. 1, co. 213, d.lg. 12/5/2015, n. 74.

• In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Regolamento 10/3/2010, n. 33.

(13) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 70, lett. h), d.lg. 12/5/2015, n. 74.

192. Imprese di assicurazione italiane. – 1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi (1).

2. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura

delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità, alla valutazione dei rischi emergenti, nonché al governo societario e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione (2).

3. L'IVASS, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi (2).

4. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinché le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi rispettino le condizioni di esercizio stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa (3).

4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolge attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante (4).

(1) Comma modificato dall'art. 1, co. 213, d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, co. 120, lett. a), d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(3) Comma modificato dall'art. 1, co. 120, lett. b) e co. 213, d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(4) Comma aggiunto dall'art. 28, co. 1, lett. d), l. 23/12/2021, n. 238.

193. Imprese di assicurazione di altri Stati membri. –

1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.

1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa (1).

1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei

consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza (2).

2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione (3).

3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni (3).

4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'IVASS può adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 (4).

5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana (3).

7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine (3).

7-bis. L'impresa di assicurazione è tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7 (5).

195. Imprese di riassicurazione italiane (1). – 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi (2).

2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità e della valutazione dei rischi emergenti, nonché del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi (3).

3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3, 4 e 4-bis (4).

(1) Rubrica modificata dall'art. 11 del d.lg. 29/2/2008, n. 56.

(2) Comma modificato dall'art. 1, co. 122, lett. a) e co. 213, d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(3) Comma modificato dall'art. 11 del d.lg. 29/2/2008, n. 56 e successivamente sostituito dall'art. 1, co. 122, lett. b), d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(4) Comma sostituito dall'art. 11 del d.lg. 29/2/2008, n. 56 e successivamente modificato dall'art. 28, co. 1, lett. f), l. 23/12/2021, n. 238.

195 bis. Imprese di riassicurazione di altri Stati membri (1). – 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di origine anche per l'attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa (2).

1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica può destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza (3).

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione (4).

3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di

(1) Comma inserito dall'art. 1, co. 121, lett. a), d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(2) Comma inserito dall'art. 28, co. 1, lett. e), l. 23/12/2021, n. 238.

(3) Comma modificato dall'art. 1, co. 213, d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(4) Comma modificato dall'art. 1, co. 121, lett. b), e co. 213, d.lg. 12/5/2015, n. 74.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 121, lett. c), d.lg. 12/5/2015, n. 74.